



COMUNE DI CATENANUOVA
Prov. Enna

Prot. 8407 del 10/09/2015

DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO N.53 DEL 09/09/2015

Oggetto: Assenza per malattia Maccarrone Crocetta – Riduzione trattamento economico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato l'art.21 del C.C.N.L. del 06/07/1995 secondo il quale " il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo do diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso";

Considerato che ai sensi del citato articolo, il comma 7 recita " Al dipendente assente per malattia spetta l'intera retribuzione fissa mensile per i primi nove mesi di assenza, il 90% della retribuzione per i successivi tre mesi ed il 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi di assenza per malattia";

Considerato che, in base a quanto disposto dall'art.21, commi 1 e 2 del C.C.N.L. del 06/07/1995, al fine della determinazione del periodo di comporta, si procede di seguito a:

determinare il triennio precedente all'ultimo evento morboso (giorno precedente all'inizio della malattia in atto, andando a ritroso di tre anni);
sommare le assenze per malattia intervenute nel suddetto periodo (triennio);

che in applicazione a quanto sopra riportato, si evidenzia di seguito la decorrenza del trattamento economico ridotto:

triennio determinato: 30/08/2012 – 30/08/2015;
giorni malattia intervenute nel suddetto triennio: 349 ;
giorni di malattia pagati al 100%: 270;
giorni da pagare al 90%: 79;

Visto l'art.71 del D.L. 25/06/2008, n.112;

Visti gli atti d'ufficio ed accertato, attraverso la documentazione scaricata dal sito INPS e dalla documentazione prodotta dalla segreteria della Scuola Media E.Fermi di Catenanuova, che la suddetta dipendente è stata assente dal lavoro come risulta dal prospetto allegato;

Dato atto che nel prospetto che precede, sono state escluse le assenze di cui all'art.21 comma 7bis del C.C.N.L.06/07/1995, come aggiunto dall'art.10 del C.C.N.L. 14/09/2010;

Ritenuto, in conformità alla norma sopra riportata, di dover determinare la decorrenza del trattamento economico ridotto spettante alla dipendente sopra generalizzata;

Visti:

il D.Lgs 267/2000;


il D.Lgs 165/2001

i vigenti CC.CC.NN.L. Comparto Regioni Autonomie Locali;

Richiamata la determinazione Sindacale n.16 del 09/04/2014 avente ad oggetto: Sostituzione temporanea Responsabile Settore Finanziario;

DETERMINA

- 1 - Di Richiamare tutto quanto in premessa esposto;
- 2 - Di dare atto che per un periodo di giorni 79 (349 – 270= 79) verrà corrisposto alla Dipendente Comunale Maccarrone Crocetta, ai sensi dell'art.21, comma 7, lett.b), del C.C.N.L. 06/07/1995, il trattamento economico ridotto al 90%;
- 3- Di dare altresì atto che perdurando nel triennio di riferimento l'assenza per malattia continuativa, alla suddetta dipendente verrà corrisposto (dopo i tre mesi di malattia con retribuzione al 90%) per gli ulteriori sei (6) mesi, corrispondenti a 180 giorni, il trattamento economico ridotto al 50%, ai sensi dell'art.21, comma 7, lett.c), del C.C.N.L.06/07/1995;
- 4- Di dare atto infine, che il suddetto periodo di riduzione dello stipendio è coperto da contribuzione figurativa, mentre il rateo della 13^a mensilità sarà ridotto in proporzione alla riduzione del trattamento economico.



IL RESP.SETTORE FINANZIARIO
(Lentini Corrado)

